

Codice A1816A

D.D. 10 aprile 2019, n. 1117

Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione di variante in corso d'opera relativa ai lavori per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale in Comune di Alba (CN) loc. Strada Bacona, già autorizzati con D.D. n. 3189 del 08/10/2018, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Richiedente Sig. Girola Enrico, legale rappresentante della società "Residenza mia s.r.l." Alba (CN).

In data 07/03/2019, prot. n° 11420, è stata presentata istanza dal Sig. Girola Enrico, legale rappresentante della società "Residenza mia s.r.l.", tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 sulla variante in corso d'opera relativa ai lavori per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale, già autorizzati con D.D. n. 3189 del 08/10/2018, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

PRESO ATTO che in data 21/03/2019 é stato eseguito un sopralluogo.

PRESO ATTO che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ Domanda su modello regionale;
- ✓ Relazione tecnico-illustrativa;
- ✓ Relazione geologica;
- ✓ Relazione regimazione acque meteoriche;
- ✓ Documentazione fotografica;
- ✓ Tav. 03 – situazione autorizzata e in variante, planimetrie;
- ✓ Tav. 09 – situazione in variante, sezioni e prospetti;
- ✓ Tav. 12 – viste 3d;
- ✓ Tav. 13 – regimazione acque superficiali, planimetrie situazione autorizzata e in variante;
- ✓ Tav. 01SV – rev. 04, movimenti terra, sezioni;
- ✓ Tav. 02SV – rev. 04, movimenti terra, planimetria e calcoli.

PRESO ATTO che l'intervento consiste nella riprofilatura del versante a monte del complesso residenziale "Residenza Mia" e nella realizzazione di una palificata, con la modificazione di 4.400 m², tutti non boscati, rispetto ai 4.431,00 m² già autorizzati, e conseguenti scavi e riporti per 15.014,91 m³, rispetto ai 19.430,89 m³ già autorizzati.

CONSIDERATO che la variante risulta ammissibile essendo peraltro in diminuzione sia come superfici, sia come volumi rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata dal settore scrivente (D.D. n. 3189 del 08/10/2018).

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, i titolari dell'autorizzazione, in quanto soggetti privati, singoli od associati, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a €2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a €1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. In tal caso, essendo la superficie totale trasformata di 0,4400 Ha, l'ammontare della cauzione continua a corrispondere all'importo minimo di €1.000 già versato con Bonifico Bancario in data 26/09/2017.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, comportano inoltre l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento di terreni propri, o comunque disponibili, per una superficie eguale alla superficie modificata o trasformata, essendo realizzati su superfici non boscate, e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati. In alternativa al rimboschimento è ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale e risulta attualmente di € 2.169,12/Ha, pari a 0,2169 Euro/mq. Per la variante in corso d'opera in esame, essendo diminuita la superficie di intervento, non risulta necessario un ulteriore pagamento rispetto a quanto già versato.

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dagli elaborati progettuali sopra richiamati e dal sopralluogo, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989 e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10.09.2018, n° 3/AMB;
- visto il D. Lgs. n. 34 del 03.04.2018;
- vista la Circolare PGR n. 4/AMD del 03/04/2012;
- visto l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, il Sig. Girola Enrico, legale rappresentante della società "Residenza mia s.r.l.", ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo, come variante in corso d'opera a quanto già autorizzato con D.D. n. 3189 del 08/10/2018, in merito al **progetto di realizzazione di un nuovo complesso residenziale**, in comune di Alba, Località Strada Bacona, per una superficie di 4.400 m², tutti non boscati, rispetto ai 4.431,00 m² già autorizzati, con conseguenti scavi e riporti per 15.014,91 m³, rispetto ai 19.430,89 m³ già autorizzati. (sommando le quantità di scavo e riporto), sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Alba, Foglio 50, Particelle n° 874, 880, 889, 890), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;

- sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento;
- le vasche di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere regolarmente svuotate al fine di ottemperare alla loro funzione di vasche di laminazione in caso di precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
- si dovrà realizzare un fosso di guardia a monte della scarpata retrostante il complesso residenziale, recapitando le acque raccolte nella rete di drenaggio superficiale prevista in progetto;
- la scarpata a monte del complesso residenziale dovrà avere un'inclinazione non superiore all'angolo di attrito interno del terreno costituente la scarpata stessa e comunque non dovrà superare i 30°.

Si richiama quanto indicato nelle parti per la cauzione, art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, e per il versamento del corrispettivo al rimboschimento, art. 9 della stessa legge.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989. Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Si avverte che contro le decisioni dell'Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. Geol. Antonio Pagliero